



**COMUNE DI STORO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO  
PER LA RACCOLTA DELLE CASTAGNE NEI  
CASTAGNETI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI STORO**

Approvato con deliberazione n. 20 del 22.07.2024

## **INDICE**

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 AREE DI RACCOLTA ED AVENTI DIRITTO

Art. 3 MODALITÀ DI RACCOLTA

Art. 4 FATTISPECIE PARTICOLARI DI RACCOLTA

Art. 5 VIGILANZA

Art.6 SANZIONI

## **ART. 1 – FINALITA' - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare il patrimonio selvi-colturale comunale disciplinando la raccolta dei frutti nei castagneti comunali nel rispetto della proprietà pubblica.

## **ART. 2 – AREE DI RACCOLTA E AVENTI DIRITTO**

1. La disciplina contenuta nel presente regolamento riguarda tutti i castagneti nella disponibilità del Comune di Storo.
2. I castagneti presso cui è possibile effettuare la raccolta sono delimitati con apposita segnaletica. Le regole generali per l'accesso, la gestione e la raccolta sono riportate in pannelli informativi collocati in loco.
3. Per motivi di sicurezza, i minori di anni 10 dovranno essere accompagnati da persona maggiorenne.
4. Nell'accedere al fondo, il raccoglitore deve prestare attenzione alla particolare morfologia ed alle insidie del terreno assumendosi ogni responsabilità per eventuali incidenti/infortuni che dovessero occorrere a sé stesso o a minori che accompagna.
5. Il Comune definisce Convenzioni con privati, Enti ed Associazioni, per ampliare il territorio di raccolta nell'ambito di progetti di valorizzazione turistica comunale e/o sovracomunale.
6. Le tariffe e le modalità di autorizzazione degli aventi diritto alla raccolta sono deliberate dalla Giunta comunale.

## **3.- MODALITÀ DI RACCOLTA**

1. La raccolta è consentita ad avvenuta maturazione degli acheni. La Giunta comunale definisce il mese dell'anno e l'orario in cui è ammessa la raccolta, nonché la quantità massima giornaliera.
2. La raccolta è limitata ai soli frutti a terra ed il raccoglitore dovrà essere munito di bilancino per la pesatura del raccolto. E' vietato percuotere i rami con pertiche o bastoni; lanciare sassi, legni o oggetti vari, nonché salire sulle piante. Per evitare il danneggiamento del bosco è vietato l'utilizzo di rastrelli, uncini o simili, nonché comportamenti ed azioni che possono causare danni a piante, germogli, polloni ed innesti. E' ammesso l'utilizzo di piccoli bastoni, coltelli o attrezzi di piccola misura per l'apertura dei ricci a terra.

## **ART. 4 – FATTISPECIE PARTICOLARI DI RACCOLTA**

1. Il Comune promuove, negli istituti scolastici del proprio territorio e non, la raccolta delle castagne a fini didattici. A tal fine, su istanza del plesso scolastico, sono ammesse concessioni alla raccolta da parte degli istituti scolastici.
2. E' ammessa la raccolta di castagne marze e germogli per fini scientifici, mostre, manifestazioni ed eventi, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

## **ART. 5 – VIGILANZA**

1. Il Comune svolge attività di vigilanza attraverso il Servizio di Custodia Forestale e il Corpo di Polizia locale valle del Chiese.

## **ART. 6 – SANZIONI**

1. A seguito dell'accertamento della violazione delle disposizioni per la raccolta delle castagne si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) esercizio della raccolta da parte di non avente diritto: Euro 25,00 per ogni kg o frazione di raccolto;
  - b) raccolta oltre i limiti consentiti per gli aventi diritto: Euro 25,00 per ogni kg o frazione eccedente il limite consentito;
  - c) utilizzo di attrezzature improprie nella raccolta delle castagne o nell'apertura dei ricci: Euro 50,00;
  - d) danneggiamento di piante, polloni, innesti o germogli: Euro 100,00;
  - e) esercizio della raccolta al di fuori dell'orario consentito: Euro 50,00 per ogni kg o frazione di raccolto.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono fra loro cumulabili.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.